

IL RUOLO DELLE VENTUNO DONNE ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Elisabetta Palici di Suni

VENTUNO O VENTUNA ?

20+uno o venti+una?

3,7% dei costituenti

Poche candidature: in proporzione
elette più donne che uomini

IL LIBRO

Nuova prospettiva → Costituenti analizzate e raccontate una per una, dopo una bella prefazione generale di Livia Turco

Apporto essenziale all'Assemblea Costituente

Diverse esperienze (anche prima e dopo la Costituente)

Diversi partiti di appartenenza

Non sempre unanimi sui temi della parità

LE COSTITUENTI



Tutte laureate (non tutti gli uomini)



Tutte intervenute all'Assemblea Costituente
con proposte di articoli o emendamenti

DEPUTATE E
ARTICOLI DEL
PROGETTO DI
COSTITUZIONE
SUI QUALI
PRESENTARONO
EMENDAMENTI

Bei Adele (PCI) art. 33;

Bianchi Bianca (PSI): artt. 27, 49, 73, 98;

Bianchini Laura (DC): 16, 27, 28, 43, 44, 48, 51 bis, 72, 126, V bis;

Conci Elisabetta (DC): 41, 99, V bis;

Delli Castelli Filomena (DC): 27, 43, 44, 48, 113, V bis;

De Unterrichter Jervolino Maria (DC): 48, 85 ter, 99, V bis;

Federici Maria (DC): 27, 28, 31, 33, 34, 48, 98, 99, V bis;

Gallico Spano Nadia (PCI): 33, 48, 89;

Gotelli Angela (DC): 48, 99, V bis;

Guidi Cingolani Angela Maria (DC): 48, V bis;

Jotti Leonilde (PCI): 1, 6, 7, 33, 45, 48, 55 bis;

Mattei Teresa (PCI): 5, 25 bis, 32 bis, 33, 48, 54, 55 bis, 89, 98, 127;

Merlin Angelina (PSI): 1, 5, 28, 33, 34, 38, 40, 42, 44, 48, 98, 102, 109, 113

Minella Angiolina (PCI): 33, 55 bis;

Montagnana Togliatti Rita (PCI): 33, 48, 55 bis;

Nicotra Maria (DC): 48, 97, 99, V bis;

Noce Teresa (PCI): 33, 48, 127;

Penna Ottavia (Uomo qualunque): 36, 94 bis, 109 V bis;

Pollastrini Elettra (PCI): 33;

Rossi Maria Maddalena (PCI): 33, 72, 98, 127;

Titomanlio Vittoria (DC): 16, 28, 48, 72, 85 bis, 113, V bis.

LA PARITÀ IN COSTITUZI ONE

1. Principio di eguaglianza

2. Matrimonio, rapporto tra i coniugi

3. Maternità e lavoro

4. Cariche pubbliche e magistratura

1. PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA

Tra i divieti di discriminazione dell'art. 3 cost. inizialmente non era contemplato il sesso

Secondo la maggioranza dei Costituenti era implicito

Lina Merlin ottenne invece che fosse specificamente indicato

2. MATRIMONIO E PARITÀ TRA I CONIUGI IN COSTITUZIONE

art. 29, secondo comma → «Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare»

art. 31 → «La Repubblica...Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo».

Tutela della parità e tutela (differenziata) della maternità

L'APPORT O DELLE COSTITUE NTI

Nilde Iotti (fasi preliminari del progetto di Costituzione)
→ «Deve essere riconosciuto il principio dell'eguaglianza giuridica dei coniugi. Il matrimonio diventa così unione liberamente consentita di due persone liberamente eguali e la donna viene tolta da quello stato di inferiorità che non corrisponde alle esigenze di una società moderna»

Nel dibattito alla Costituente però → **nessuna donna** intervenne più sul tema della parità tra i coniugi, divisivo anche tra le donne

Maria Federici osserverà vent'anni più tardi (nel 1969) che «nessun rilievo si fece sul comma dianzi citato che, per quanto riguardava la donna, conteneva una affermazione destinata a rimettere in discussione non pochi articoli del codice civile e di quello penale»

L'APPORTO DEI COSTITUENTI

E invece gli uomini...

On. **Cappi** propose di sostituire l'inciso «dall'unità della famiglia» con «dalla posizione particolare del marito nella direzione e nella rappresentanza della famiglia»

On. **Zotta** di aggiungere la frase «Il marito è il capo della famiglia».

Emendamenti poi ritirati

On. **Tupini**, a nome della Commissione, → la clausola dei limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare «corrisponde a quella preoccupazione.. circa il pericolo che non vi sia almeno un *primus inter pares*»

On. **Corsanego** → «noi vogliamo affermare il valore della madre nella famiglia come centro dell'unità... Noi intendiamo rimandare alla legge tutte le norme con le quali, regolando l'esercizio della patria potestà, non venga sconvolta la naturale gerarchia della famiglia dove, di regola, il padre deve condividere con la madre diritti e obblighi... Ma ci vuole pure qualcuno nella famiglia che dia il cognome, che scelga il domicilio, che abbia il diritto di rappresentanza, che amministri i beni dei minori»

DOPO LA COSTITUZI ONE...

Cassazione 8 luglio **1955** n. 2150 → «non commette abuso dell'esercizio della potestà maritale il marito il quale vieta alla moglie l'esercizio di una attività professionale che per un verso le impedisca di assistere il marito e i figli e per altro verso non sia resa necessaria dalla condizione finanziaria del capo della famiglia». D'altronde, secondo la Cassazione, è proprio l'art. 144 del codice civile ad escludere l'assoluta eguaglianza dei coniugi.

Corte costituzionale sentenza n. 64 del **1961** → respinge la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del codice penale, che puniva con la reclusione fino ad un anno la moglie adultera ed il suo amante, mentre il marito era punito, a norma dell'art. 560, solo nel caso di concubinato. Secondo la Corte la diversità di trattamento si giustificava per la differente valutazione sociale dell'adulterio dell'uomo e di quello della donna. Accanto alla fedeltà coniugale, la disposizione tutelava l'unità familiare, a norma dell'art. 29 della Costituzione. Secondo la Corte, la condotta illecita della moglie adultera aveva conseguenze più gravi, che giustificavano un trattamento differenziato.

Sentenza 19 dicembre **1968**, n. 126 → la Corte ribaltò la sua pronuncia e, prendendo atto dell'evoluzione dei costumi, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 559, primo comma, del codice penale: il differente trattamento dell'adulterio della moglie e del marito, «lungi dall'essere utile, è di grave nocimento alla concordia e all'unità della famiglia». Non attribuendo rilevanza all'adulterio del marito e punendo invece quello della moglie, la legge «pone in stato di inferiorità quest'ultima, la quale viene lesa nella sua dignità, è costretta a sopportare l'infedeltà e l'ingiuria, e non ha alcuna difesa in sede penale». In conclusione, la sanzione penale nei confronti della moglie «non garantisce l'unità familiare, ma è più che altro un privilegio assicurato al marito; e, come tutti i privilegi, viola il principio di parità».

RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Prima della riforma → «Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza»

Legge 19 maggio 1975, n. 151 →

«Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri... Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia» (art. 143 del codice civile)

«I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa» (art. 144)

3. MATERNITÀ E LAVORO

Art. 37 cost. → “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”

Lina Merlin propose di abolire l’aggettivo essenziale (su cui insistette invece molto Aldo Moro) → si votò e l’aggettivo restò.

Su maternità e lavoro alcune diversità di vedute anche tra le donne

MARIA FEDERICI (CATTOLICA)

«Noi crediamo che il figlio della donna lavoratrice abbia diritto alle insostituibili cure materne, come tutti gli altri bambini.... allora chiediamo almeno che le disposizioni generali, gli orari, la durata del lavoro, i permessi ed i congedi, tengano presente che la donna lavoratrice, oltre al suo lavoro, dinanzi alla macchina, dinanzi allo scrittoio, o in qualsiasi altra occupazione di carattere materiale o intellettuale, ha anche una grande funzione da svolgere: quella di formare, di allevare, di educare la famiglia»

LINA MERLIN (SOCIALISTA)

Importante evitare che sia consacrato «un principio tradizionale, ormai superato dalla realtà economica e sociale il quale circoscrive l'attività della donna nell'ambito della famiglia ... la maternità, cioè la nostra funzione naturale, non è una condanna, ma una benedizione e deve essere protetta dalle leggi dello Stato senza che si circoscriva e si limiti il nostro diritto a dare quanto più sappiamo e vogliamo in tutti i campi della vita nazionale e sociale, certe, come siamo, di continuare e completare liberamente la nostra maternità»

PARITÀ E DIFFERENZA

Difficile equilibrio tra parità dei diritti e tutela della maternità

Nei primi anni dopo la Costituzione leggi protettive delle lavoratrici madri → tutela differenziata a scapito della parità → senza adeguate misure di parità queste misure rendevano onerosa e quindi scoraggiavano l'assunzione delle donne.

Leggi sulla parità solo a partire dagli anni '70 (riforma del diritto di famiglia 1975, parità di retribuzioni 1977) → conseguenza dei movimenti femministi e di normative internazionali, europee e nazionali

4. DONNE E MAGISTRATURA ALLA COSTITUENTE

On. Bettiol → «San Paolo diceva: "Tacciano le donne nella Chiesa". Se San Paolo fosse vivo direbbe "Facciano silenzio le donne anche nei tribunali"... Perché il problema dell'amministrazione della giustizia è un problema razionale, è un problema logico, che deve essere impostato e risolto in termini di forte emotività, non già di quella commozione puramente superficiale che è propria del genere femminile, di quella commozione puramente superficiale di cui sono spesso dotati gli ingegni di giurati chiamati dai solchi o dalle officine a esprimere il loro parere in relazione a un caso concreto. Quindi, a mio avviso, le donne non dovrebbero essere chiamate ad esplicitare la funzione giurisdizionale».


on. Persico → «Nei collegi dei probiviri è ammessa la donna, perché si devono risolvere controversie economiche per le quali l'ingegno femminile ha speciali attitudini. Ma io dico che la donna magistrato non può esserci...perché questa funzione, così grave, così difficile, che procura tante ansie e tante notti insonni, non è adatta allo spirito femminile. Noi vediamo che anche nell'avvocatura, dove le donne sono entrate da molti anni, esse non hanno dato quel contributo che si poteva sperare... La donna sarà la madre dei giudici, sarà la ispiratrice dei giudici, ma è bene che lasci questa grave e talvolta terribile responsabilità agli uomini».

ART. 51
COST.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

COME RISPOSERO LE COSTITUENTI

Maria Maddalena Rossi e Teresa Mattei → proposero un emendamento per aggiungere a quello che diventerà l'art. 51 la previsione esplicita secondo cui «Le donne hanno accesso a tutti gli ordini e gradi della magistratura», nel dubbio che la disposizione proposta (e poi approvata) non fosse sufficiente al riguardo



Emendamento respinto → 153 voti contro 120

AVEVANO RAGIONE LORO! IL DIFFICILE CAMMINO DELLE DONNE MAGISTRATE

R.d. 30 gennaio 1941, n. 12 in materia di ordinamento giudiziario, art. 8
→ sesso maschile tra i requisiti per l'ammissione nei bandi di concorso per uditore giudiziario

Consiglio di Stato, sezione IV, nel 1957 → investito della eccezione di incostituzionalità dell'art. 8 del R.D. n. 12 del 1941 per contrasto con gli articoli 3 e 51 della Costituzione, dichiarò la manifesta infondatezza della questione. Secondo la VII disposizione transitoria della Costituzione «fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente» → tale disposizione, secondo il Consiglio di Stato, ha voluto «espressamente conservare tutte in vigore» le norme vigenti, «finché non avesse all'uopo provveduto il legislatore ordinario».

Consiglio di Stato, sezione IV, nel 1959 → inammissibili i ricorsi di 3 donne laureate in giurisprudenza contro un bando di concorso a cento posti di uditore giudiziario, riservati ai cittadini italiani di sesso maschile → le ricorrenti, non avendo partecipato al concorso e non potendo quindi qualificarsi come concorrenti escluse, non hanno titolo per impugnare il decreto ministeriale

LE DONNE NELLE GIURIE

r.d. leg. 31 maggio 1946, n. 560 «Riforma dell'ordinamento della Corte di assise»

- Art. 5 → «Possono essere assunti all'ufficio di giurato, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti seguenti, senza distinzione di sesso»: i requisiti erano l'iscrizione alle liste elettorali, un'età compresa tra i 35 e i 65 anni, buona condotta morale e la licenza elementare.
- Art. 9 → «Il numero delle donne da includersi nell'elenco non potrà essere superiore al terzo del totale».
- Art. 15 → il Presidente della Corte d'Assise estraeva 36 schede dall'urna contenente le schede riferite ai giurati, ma «Il numero delle schede riferentisi a persone di sesso femminile non potrà superare il terzo del totale»
- Art. 29 → le operazioni previste dall'art. 9 dovevano aver luogo entro un mese e il Ministro per la grazia e giustizia doveva provvedere con «un suo decreto a stabilire la data d'inizio del funzionamento delle nuove Corti di assise».
- Regolamento mai emanato, sicché la legge non ricevette alcuna attuazione.

Legge 10 aprile 1951, n. 287 «Riordinamento dei giudizi di Assise» → requisiti per l'ufficio di giurato: età compresa tra i 30 e i 65, licenza di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e di secondo grado per le Corti di Assise di appello, nessuna previsione in relazione al sesso.

Art. 56 → «Dal giorno dell'entrata in vigore delle norme della presente legge cessano di avere vigore tutte le disposizioni con esse incompatibili».

Sembrava dunque

- 1. o che l'omesso riferimento al sesso facesse cessare vigore al limite di 1/3 delle donne previsto dalla legge precedente, e quindi che le donne fossero ammesse all'ufficio di giurato senza limitazioni,
- 2. ovvero che il limite di 1/3 non fosse "incompatibile" con la nuova disciplina, e che le donne fossero ammesse con le limitazioni previste nel 1946

Alternativa mai neppure posta in discussione → silenzio della legge inteso come esclusione delle donne dall'ufficio di giurato

Corte d'appello 1952 confermata dalla Cassazione 1953 → «La norma dell'art. 51 Cost. non è precettiva, ma programmatica» ... «lo stesso art. 51 consente alla legge ordinaria, alla quale rinvia, di derogare eventualmente, nello stabilire i requisiti necessari per l'accesso a questo o a quell'altro dei pubblici uffici, al generale ma non assoluto principio della eguaglianza dei sessi».

DONNE NELLE GIURIE (SEGUE)

Legge 27 dicembre 1956, n. 1441 → ammette le donne a far parte delle Corti di assise, ma almeno tre dei sei giudici popolari avrebbero dovuto essere uomini. (quota maschile)

Eccezione di incostituzionalità di questa limitazione sollevata dinanzi alla Corte costituzionale.

Sentenza 3 ottobre 1958, n. 56 → la limitazione introdotta dalla legge n. 1441 del 1956 risponde all'esigenza «della migliore organizzazione e del più proficuo funzionamento dei diversi uffici pubblici» e non costituisce pertanto una violazione del principio di eguaglianza.

CI SONO VOLUTI 12-15 ANNI!

Questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge del 1919, n. 1176 in relazione alla **esclusione di una donna (ROSA OLIVA difesa da C. Mortati) dal pubblico concorso** a 48 posti di consigliere di III classe in prova nel ruolo della carriera amministrativa del **personale direttivo dell'Amministrazione civile dell'interno sollevata dal Consiglio di Stato** dinanzi alla Corte costituzionale con ordinanza 30 ottobre 1959 (il R.D. 4 gennaio 1920, n. 39, adottato in base all'art. 7 della legge n. 1176, escludeva le donne dalla carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno)

Sentenza n. 33 del 13 maggio 1960 → la Corte costituzionale accolse la questione e affermò che la diversità di sesso, in sé e per sé considerata, non può essere mai ragione di discriminazione legislativa. L'art. 51 della Costituzione, con l'inciso "secondo i requisiti stabiliti dalla legge", non sta a significare che il legislatore ordinario possa, senza limiti alla sua discrezionalità, dettare norme attinenti al requisito del sesso, ma vuol dire soltanto che il legislatore può assumere, in casi determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinario, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, gli appartenenti ad un sesso forniti della idoneità, che manca o esiste in misura minore negli appartenenti all'altro sesso, a ricoprire un ufficio pubblico determinato. Nella norma dell'art. 7 della legge 17 luglio 1919, n. 1176, che esclude le donne da tutti gli uffici pubblici che importano l'esercizio di diritti e potestà politiche, il sesso femminile è assunto come tale, non già a requisito di idoneità attitudinale, ma a fondamento di incapacità o minore capacità per una categoria di uffici amplissima e di incerta definizione, in via di regola generale e non in via di eccezione con riferimento concreto a particolari situazioni. Tale norma è perciò in aperto contrasto col principio di eguaglianza sancito nell'art. 3 e riaffermato, per quanto riguarda l'accesso agli uffici pubblici, nell'art. 51 della Costituzione.

Conseguenza di questa decisione → **legge 9 febbraio 1963, n. 67**, la quale, quindici anni dopo l'entrata in vigore della nostra Costituzione, garantisce alla donna l'accesso a tutte le cariche, professioni, impieghi pubblici, **compresa la magistratura**, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera.



GRAZIE!